



Camera
dei
Deputati

**Sicurezza nelle
Attività Subacquee:
figlia di un dio
minore?**

Camera dei Deputati
via Poli, 19
ROMA

22 marzo 2010 - ore 10.30

PRESENTAZIONE

AIOSS è una **associazione di categoria professionale** cui afferiscono:

- tecnici e ricercatori di Università, Istituti di Ricerca e Agenzie Pubbliche;
- operatori e gestori di Aree Marine Protette, Acquari pubblici e privati, Siti Archeologici Marini;
- liberi professionisti e dipendenti di studi di consulenza ambientale e archeologica

Alla AIOSS aderiscono

- Enti Pubblici (Dipartimenti Universitari, Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, enti gestori di Aree Marine Protette)
- Associazioni Onlus
- società di consulenza e servizi scientifici subacquei

PROFESSIONI E SETTORI DISCIPLINARI RAPPRESENTATI

- Biologi, Ecologi, Naturalisti, Ambientologi, Geologi, Topografi e Speleologi subacquei
- Archeologi subacquei
- Medici subacquei
- Acquaristi e Veterinari subacquei
- Strumentisti e Tecnici Strumentali subacquei
- Documentaristi, Fotografi e Giornalisti subacquei



IL CONTESTO NORMATIVO INTERNAZIONALE

European Scientific Diving Panel



(European Scientific Diver ed Advanced European Scientific Diver)

- Francia
- Germania
- Inghilterra
- Finlandia
- Svezia



UK Scientific Diving
Supervisory Committee
Approved Codes of Practice
(ACoPs)



Finnish Scientific
Diving Steering
Association



Kommission
Forschungstauchen
Deutschland



Comité national de
la plongée
Scientifique



The Swedish Scientific
Diving Committee

L'ATTUALE PROPOSTA DI LEGGE

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Capo I ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere turistico-ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione Europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti.
2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

1. Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee si distinguono in **due differenti settori**, con finalità diverse:
 - a) **lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici, regolamentati dal capo II;**
 - b) **servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati dal capo III.**
2. Le attività svolte nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché quelle svolte nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché le attività iperbariche svolte nell'ambito di strutture sanitarie ed ospedaliere sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza.

L'ATTUALE PROPOSTA DI LEGGE

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE ART. 2.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di tenere conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative esistenti, sono assicurate specifiche modalità di applicazione della normativa di cui alla presente legge da parte delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli enti di ricerca nonché delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991, da definire con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Comitato di cui all'articolo 16.

LE PROPOSTE DELLA AIOSS

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE ART. 2.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di tenere conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative esistenti, sono assicurate specifiche modalità di applicazione della normativa di cui alla presente legge da parte delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli enti di ricerca nonché delle organizzazioni di volontariato di cui, alla legge 266/1991, da definire con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Comitato di cui all'articolo 16.

*per lo svolgimento delle **Immersioni Scientifiche Subacquee (ISS)**, come di seguito definite, e per le attività delle organizzazioni di volontariato*

per i Beni e le Attività Culturali, dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

LE PROPOSTE DELLA AIOSS

Si definiscono *Immersioni Scientifiche Subacquee (ISS)* quelle immersioni condotte esclusivamente nell'ambito di attività di ricerca scientifica, di conservazione e tutela nonché di formazione, il cui unico scopo è il conseguimento di obiettivi scientifici, didattici, divulgativi, e di salvaguardia del patrimonio ambientale e/o storico-archeologico, tramite ad esempio campionamenti, misurazioni, rilievi, sperimentazioni, prospezioni, scavi stratigrafici, sondaggi e recuperi.

Sono *Operatori Scientifici Subacquei (OSS)* coloro che, in possesso di adeguati titoli certificanti la specifica formazione richiesta dal contesto operativo, svolgono immersioni scientifiche subacquee (ISS), ivi compresi gli studenti nell'ambito del loro percorso formativo scientifico subacqueo.